



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Col. Lorenzini, 4 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364/541160
e-mail: servizi.scolastici@darfoboarioterme.net

CAPITOLATO D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER IL PERIODO DAL 01/03/2025 AL 30/06/2026

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	2
Art. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2
Art. 3 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.....	4
Art. 4 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI UTILIZZATI	5
Art. 6 - UTENTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO.....	6
Art. 7 - COSTO DEL SERVIZIO	6
ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	7
ART. 9 REVISIONE DEI PREZZI.....	7
ART. 10 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO.....	7
ART. 11 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART. 13 - GARANZIE E RESPONSABILITA'	11
ART. 14 DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO.....	13
ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	13
ART. 17 PENALI.....	13
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E TERMINE ESSENZIALE	15
ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO	17
ART. 20 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE	18
ART. 21 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA	18
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
ART. 23 RISERVATEZZA	19
Art. 24 – STIPULA CONTRATTO	19
ART. 25 CONTROVERSIE.....	19
ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI.....	20

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le seguenti scuole statali ubicate nel territorio del Comune, da effettuarsi per il periodo dal 01/03/2025 al 30/06/2026, conformemente al calendario scolastico, nei giorni e negli orari indicati nell'allegato 1:

N°	Scuola	Indirizzo
1	Primaria di Angone	Via Fratelli Bandiera, 3
2	Primaria di Boario	Viale Giosuè Carducci, 5
3	Secondaria di 1° di Boario	Via Polline, 20
4	Secondaria di 1° di Darfo	Via Ghislandi, 24
5	Primaria di Darfo	Via Ghislandi, 14
6	Primaria di Montecchio	Via del Ponte, 9
7	Primaria di Pellalepre	Via Cornaletto, 1
8	Secondaria di 2° "IIS Olivelli – Putelli"	Viale Ubertosa, 1
9	CFP "Giuseppe Zanardelli"	Via Valeriana, 2

Art. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto ad un numero indicativo di 180 utenti, per un chilometraggio complessivo indicativo di 23.000, nel periodo di affidamento del servizio.
2. Il servizio è svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
3. La Ditta Appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.
4. La Ditta Appaltatrice per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
5. Il servizio è effettuato:
 - secondo la cadenza del calendario stabilito dalle Autorità Scolastiche;
 - nel rispetto degli orari di inizio e termine delle attività scolastiche dei singoli plessi;
 - in base ai percorsi (linee) indicati nell'Allegato 1 del presente Capitolato.
6. Nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare il servizio di trasporto scolastico secondo le indicazioni dell'ufficio Servizi Scolastici del Comune.

7. L'ufficio Servizi Scolastici del Comune comunica alla Ditta Appaltatrice:
 - la data di inizio effettivo del servizio per ciascun anno scolastico;
 - gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate dal servizio, il loro calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno non appena ne venga a conoscenza;
 - le eventuali percorrenze differenti dagli itinerari previsti nell'Allegato 1 del presente Capitolato e le variazioni al piano di trasporto, come previsto nei successivi commi.
8. Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione alla Ditta Appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo.
9. La Ditta Appaltatrice garantisce il rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dalla Scuola interessata.
10. Deve essere garantito agli utenti del servizio il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti e non più di 15 (quindici) minuti prima dell'inizio delle lezioni; analogamente il mezzo che raccoglie gli alunni all'uscita dalla scuola deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni.
11. L'ufficio Servizi Scolastici definisce gli itinerari del servizio di trasporto scolastico, indicando le scuole interessate, le località, gli orari e i punti di raccolta.
12. La Ditta Appaltatrice fornisce al Comune la necessaria collaborazione nella redazione del piano di trasporto di cui al precedente comma.
13. Il piano di trasporto è predisposto sulla base delle richieste pervenute, conformemente al calendario scolastico e alla diversa articolazione dell'attività scolastica e la Ditta Appaltatrice è tenuta ad adeguare il servizio allo stesso.
14. L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare, ove è possibile, le fermate in modo da evitare agli utenti l'attraversamento della sede stradale. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.
15. Non sono ammesse percorrenze differenti dagli itinerari definiti dal Comune, se non a seguito di comunicazione da parte dello stesso, oppure per il verificarsi di quanto previsto ai successivi commi 17 e 18.
16. Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
17. Le linee, gli itinerari, le località, i punti di raccolta e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili,

in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti al piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18.

18. Gli itinerari e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o altre condizioni simili; in tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.
19. La Ditta Appaltatrice, in particolare, è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'ufficio Servizi Scolastici per:
 - ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
 - eventuali variazioni di cui ai precedenti commi 17 e 18.
20. È altresì possibile il trasporto scolastico di alunni con disabilità che non necessitino di mezzi di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito l'accesso dell'accompagnatore al mezzo di trasporto.
21. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, tranne per quelle appositamente destinate dal Comune con funzioni di controllo e vigilanza.
22. La Ditta Appaltatrice è tenuta a prelevare e riconsegnare gli utenti ai punti di raccolta stabiliti, che essa è tenuta a conoscere.
23. Il Comune non riconosce alla Ditta Appaltatrice rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto.

Art. 3 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o interrotto, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal presente Capitolato.
2. In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla Ditta Appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio dello stesso anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico della Ditta Appaltatrice e ciò indipendentemente dalle sanzioni a

questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente Capitolato.

3. Il servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

4. Qualora la sospensione o l'interruzione derivino da cause di forza maggiore, ossia qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo sia dell'Aggiudicatrice che dell'Appaltatore (es. terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili, pandemia, ecc.) e che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza, la Ditta Appaltatrice, come previsto al precedente art. 2 comma 19, dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.
5. La Ditta Appaltatrice è in ogni caso tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o difficoltà dovesse riscontrare nello svolgimento del servizio stesso e ad avanzare proposte o suggerimenti per la loro risoluzione.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI UTILIZZATI

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a fornire i mezzi necessari al fine dello svolgimento del servizio con caratteristiche conformi alla disciplina vigente in materia di trasporto pubblico e sarà inoltre tenuta a garantirne la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di assicurare il mantenimento degli standard di sicurezza necessari al trasporto scolastico.

Dovrà inoltre curare con particolare attenzione anche la pulizia e il decoro dei mezzi stessi.

In caso di guasto o impossibilità all'utilizzo anche di uno solo dei mezzi necessari all'espletamento del servizio, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione senza pregiudizio per i servizi stessi, dandone immediata comunicazione al Comune.

ART. 5 - RICOVERO AUTOMEZZI

L'impresa affidataria, per il ricovero degli automezzi, utilizzerà apposita autorimessa, provvista di agibilità per l'uso specifico, in proprietà o in affitto o altro titolo di possesso legittimo ad una distanza non superiore a km 50 dalla sede comunale, distanza rilevabile

dal sito: www.viamichelin.it. La mancata disponibilità materiale di tale autorimessa nei termini di cui sopra al momento della stipula del contratto, o dell'inizio del servizio in caso di affidamento d'urgenza art. 17 comma 9 D.Lgs. n.36/2023, comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 6 - UTENTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO

La fruizione del servizio è riservata esclusivamente agli utenti regolarmente iscritti presso l'ufficio Servizio Scolastici del Comune e ad eventuali accompagnatori autorizzati dall'ufficio stesso.

Il Comune provvederà con propria delibera di Giunta Comunale alla determinazione delle quote di compartecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie e all'esazione diretta delle tariffe agli utenti.

Il Comune provvederà a consegnarne l'elenco degli utenti alla Ditta Appaltatrice del servizio, con possibilità di essere integrato a seguito di iscrizioni successive.

Art. 7 - COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente Capitolato si intende affidato per un corrispettivo mensile a forfait, onnicomprensivo, riconosciuto da marzo 2025 a giugno 2026.

Sono, pertanto, a totale carico della Ditta Appaltatrice e compresi nel prezzo anche i seguenti oneri:

- spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi e attrezzature necessari all'esercizio, ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni;
- spese per l'uso degli spazi necessari al ricovero dei mezzi;
- direzione e sorveglianza del servizio;
- imposte e tasse;
- spese per danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi durante lo svolgimento del servizio;
- spese di accesso e rientro dalla sede della ditta al luogo di esercizio del servizio, fatta eccezione dei 4 km per il trasferimento a vuoto dal/verso il deposito riconosciuti dalla Stazione appaltante per ogni mezzo utilizzato per il trasporto scolastico;
- spese per i servizi sostitutivi di emergenza;
- spese non elencate, ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio;
- oneri di sicurezza aziendale.

ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

L'Amministrazione comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali, calcolati sulla base dei servizi effettivamente resi, che si intende comprensivo di ogni onere previsto dal capitolato e comunque connesso all'esecuzione del servizio. Il pagamento è disposto entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento di regolari fatture al protocollo dell'Ente, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione D.U.R.C. da parte del Comune. La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora siano stati contestati alla ditta appaltatrice addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

ART. 9 REVISIONE DEI PREZZI

Durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 60 del Codice.

La revisione sarà consentita:

- entro il limite percentuale massimo del 10% rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata; l'istanza deve essere corredata da documentazione che attesti il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che hanno determinato una variazione del costo del servizio superiore al 5% del valore complessivo del contratto; i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat FOI.

Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora ritenesse mancante la documentazione necessaria per la definizione della revisione.

Il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

ART. 10 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Il Comune aggiudicatario si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, a controlli per verificare la

conformità del servizio alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Gli organi preposti al controllo sono gli incaricati dell'Amministrazione aggiudicatrice, nonché altre strutture specializzate incaricate dalla stessa.

Il personale incaricato dei controlli non dovrà interferire in alcun modo con le operazioni, né muovere rilievo alcuno al personale alle dipendenze dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta e a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

Dovrà altresì fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo debitamente compilati, al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.

Il Comune potrà anche istituire un "Osservatorio sul servizio", quale metodo di rilevazione e valutazione atto a raccogliere, mediante opportuna modulistica, le lamentele e gli apprezzamenti provenienti dai fruitori del servizio.

L'Amministrazione aggiudicatrice farà pervenire all'Appaltatore per iscritto, tramite pec, eventuali contestazioni rilevate dagli organi di controllo. L'Appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, entro 10 giorni, in relazione alle contestazioni mosse.

ART. 11 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà gestire il servizio avvalendosi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia.

L'Appaltatore si fa carico di fornire al personale utilizzato, i dispositivi di protezione individuale, abbigliamento adeguato al servizio svolto, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio e, in genere, tutto ciò che è necessario per lo svolgimento del servizio.

Ogni autista dovrà avere in dotazione un telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione in caso di ogni avversità (incidente, avaria automezzo etc.) il cui numero va comunicato all'ufficio comunale competente.

All'Appaltatore è fatto obbligo di comunicare al Comune, prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto, allegando, per ciascuno, copia della patente di guida e della CQC (carta di qualificazione del conducente).

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti fra l'utenza e l'autista.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione dei conducenti qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa amministrazione.

L'Appaltatore è tenuto ad individuare un Responsabile del servizio avente i seguenti requisiti:

- autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
- reperibilità almeno durante le ore di espletamento del servizio;
- esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni a quello oggetto dell'appalto;

Il Responsabile del servizio è diretto interlocutore del Comune e dell'utenza; è tenuto a partecipare, se convocato, a eventuali incontri inerenti al servizio. In caso di sua assenza, l'Appaltatore deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti.

L'Appaltatore dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- l'elenco nominativo del personale impiegato completo dei recapiti telefonici e dei relativi turni di servizio; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata al Direttore dell'esecuzione;
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni, il relativo inquadramento e la formazione assicurata.

L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11 del Codice. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a carico dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 del presente Capitolato;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- ove tenuto, dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili, secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione del servizio;

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. In caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora vengano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione comunale procederà a inoltrare una segnalazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Appaltatore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Comune, l'Appaltatore dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Comune, alla sostituzione del dipendente stesso. Il personale dell'Appaltatore dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, per evitare infortuni sul lavoro e danni alle altrui proprietà.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti.

L'Appaltatore dovrà osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dall'Amministrazione comunale. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto, fissata in ragione del 5% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, in applicazione dell'art. 53 del D. Lgs 31/03/2023 n. 36. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento. La cauzione sarà dichiarata svincolata con la compilazione del "Certificato di regolare svolgimento del servizio", da parte degli uffici competenti, al termine dell'appalto, che dovrà prendere atto della complessiva regolarità del servizio, del non avvenuto intervento di danno alle cose e dell'avvenuta osservanza, da parte della Ditta Appaltatrice, di tutti gli obblighi di capitolato e contrattuali. In caso di contestazione, la restituzione della cauzione avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia. Il Comune è autorizzato a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui divenisse creditore nei riguardi dell'appaltatore per inadempienze contrattuali o danni od altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto sopra detto, l'appaltatore è obbligato nel termine di trenta (30) giorni, a reintegrare la cauzione stessa. In caso di inadempienza, la cauzione verrà integrata d'ufficio, prelevandola dal canone di appalto e l'appaltatore sarà considerato inadempiente nei confronti della norma contrattuale.

ART. 13 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile. L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati nello svolgimento della propria attività a persone o cose; l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. L'impresa si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della ditta appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate. L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione che verso terzi, nell'esecuzione di tutti i servizi assunti, anche per cause di forza maggiore. A tal fine dovrà produrre prima dell'avvio del servizio una polizza per responsabilità civile R.C. con massimali minimi di € 3.000.000,00:

- per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare all'operatore od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati. Tale assicurazione deve intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quelle, obbligatorie per legge, relative all'automezzo. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta

appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. La ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio durante la salita e la discesa dai mezzi. La ditta aggiudicataria dovrà quindi stipulare una polizza di assicurazione in cui sia prevista la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riguardo a tutte le operazioni preparatorie ed accessorie in genere, attinenti al trasporto ed alla presa in consegna e riconsegna da chi di dovere degli alunni destinatari del servizio stesso. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto anche quando non ne sia derivato alcun danno. L'Appaltatore si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta della guida e nelle fasi di salita dei bambini sugli autobus e della loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C. precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscano la persona durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere al trasporto, durante le soste e le fermate. La ditta si obbliga ad esercitare una sorveglianza particolarmente accurata anche sulla disciplina dei trasportati, allo scopo di evitare sinistri. Eventuali comportamenti indisciplinati da parte degli alunni dovranno essere tempestivamente e circostanzialmente segnalati per iscritto al Comune, affinché possano essere adottati i necessari provvedimenti. L'appaltatore dovrà documentare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio, l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi.

ART. 14 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente appalto.

Salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare in base a procedure speciali da altri soggetti fisici, l'Appaltatore, a tutti gli effetti del rapporto di appalto, è legalmente rappresentato nei confronti del Comune dal Rappresentante Legale.

ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'art. 120, c. 12 del Codice.

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del servizio attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 17 PENALI

Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione del servizio oggetto del presente appalto, il Comune si riserva la facoltà, ove si verificano inadempienze da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione degli obblighi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, di applicare a suo insindacabile giudizio una penale pecuniaria.

In caso di singole inadempienze, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale, in relazione alla gravità dell'inadempienza, variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

In caso di ritardo nell'adempimento, l'importo delle singole penali non potrà superare giornalmente l'1‰ (un per mille) dell'importo netto contrattuale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 del Codice.

Le penali per inadempimento o ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del Codice.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10%

dell'importo contrattuale complessivo, il Comune potrà risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario, come indicato all'art. 18, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al RUP del Comune, entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle penali già menzionate, adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune aggiudicatario si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente appalto, la facoltà di chiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dello stesso.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, per iscritto tramite posta elettronica certificata, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giunte nel termine indicato, non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta, saranno applicate all'Aggiudicatario le penali come sopra indicato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. Nel caso in cui tale procedura non risulti possibile, la penale verrà trattenuta rivalendosi sulla cauzione. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento.

Più specificatamente, le manchevolezze che possono dar luogo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- interruzione di servizio;
- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni;

- comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista;
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi, ecc.);
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E TERMINE ESSENZIALE

La risoluzione del contratto potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dal Comune ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione via PEC nei seguenti casi, fermo il risarcimento di ogni ulteriore danno o spesa:

- qualora l'Appaltatore si trovi, nel corso dell'esecuzione del servizio, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- per intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese o, per le Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali;
- per fallimento dell'Appaltatore;
- per cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- per motivi di pubblico interesse;
- per mancata attuazione dell'offerta tecnica o del progetto di assorbimento del personale presentato;
- per applicazione di tre penali nell'arco del periodo di esecuzione del contratto;
- per applicazione di penali nell'arco del periodo di esecuzione del contratto in misura superiore al 10% del totale del contratto;
- qualora l'Appaltatore non intenda sottostare alle penali previste nell'art. 17 del presente Capitolato;
- per mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati dal presente Capitolato;

- per mancato espletamento del servizio o mancata attivazione dei servizi oggetto del presente appalto entro i termini stabiliti;
- per mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non sostituito;
- in caso di ritardo nell'avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Progetto;
- per sospensione del servizio per più di due (2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate dalle circostanze di forza maggiore di cui all'art. 3 del presente Capitolato;
- per interruzione del servizio senza giusta causa;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (tre volte);
- per grave inadempimento o negligenza da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- qualora, richiamato preventivamente l'Appaltatore per almeno tre volte nell'arco del periodo di esecuzione del contratto, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti all'accordo stipulato, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestate;
- per violazione degli obblighi di cui al Patto d'Integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, ove esistenti;
- per inosservanza reiterata di disposizioni di legge, regolamenti e obblighi previsti dal presente Capitolato d'Appalto;
- per cessione del contratto o subappalto, totale o parziale, dei servizi, senza preventiva autorizzazione del Comune;
- per mancato rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro giudizialmente e definitivamente accertato.

Tuttavia, il Comune procederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, commi 1 e 2, del Codice.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 3, Codice e secondo le modalità individuate dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

Il Comune procederà mezzo PEC a notificare all'appaltatore l'intenzione di risolvere il contratto e con tale nota si dà la possibilità all'appaltatore di controdedurre entro 15 giorni.

Il Comune su proposta del RUP adotta il provvedimento di risoluzione del contratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

L'Impresa è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti e dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che viene incamerata dal Comune. All'appaltatore spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o dei danni e/o maggiori oneri che il committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Per quanto non previsto da questo articolo e dal precedente, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli dal 1453 al 1462 del Codice civile.

TERMINE ESSENZIALE

Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per grave inadempimento di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere di detto termine, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO

RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012

Qualora in vigenza di contratto venga avviata una convenzione stipulata da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente parametri migliorativi – tenuto conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire – e l' Aggiudicatario non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per ricondurlo nel limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ente aggiudicatario recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni

e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti (art. 123, comma 1, del Codice). Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 11, comma 1, Allegato II 14 del Codice).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite pec, all'Appaltatore da parte del RUP, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità. Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, da parte dell'Appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro e non oltre i 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il recesso è esercitato mediante apposita comunicazione, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 20 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'Appaltatore rinunci a stipulare il contratto, lo stesso non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune aggiudicatore.

ART. 21 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA

L'eventuale subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Al personale del subappaltatore si applicano le medesime norme da osservare per il personale dell'Appaltatore relativamente ai rapporti di lavoro e agli obblighi di riservatezza e non divulgazione. L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è

consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del Codice civile e dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

In caso di inadempienza si procederà all'immediata risoluzione del contratto e alla perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta Appaltatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni del regolamento UE 2016/679.

In particolare, con riferimento al solo servizio relativo al trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole statali, la ditta appaltatrice, trattando dati personali, anche di natura particolare, del cui trattamento è titolare il Comune di Darfo Boario Terme, opera, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE, in qualità di responsabile del trattamento come da accordo allegato in facsimile al presente capitolato.

L'accordo sarà parte integrante del contratto di cui all'articolo 24 del presente capitolato.

ART. 23 RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 24 – STIPULA CONTRATTO

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

ART. 25 CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e Appaltatore in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del

presente appalto, l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno concluse in sede civile presso il Tribunale competente per materia e territorio. Fino alla soluzione della controversia, l'Appaltatore non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato. È esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

L'amministrazione aggiudicatrice notificherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazione alla situazione iniziale. L'Appaltatore è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio, ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in materia di trasporto che verranno man mano emanate.

Allegato 1 – PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE
(Daniela Dogali)